

ORIGINALE

Amnesso a pienzaione a debito
Camplone Fall. n. 98/10
€ 679.00 C.U. debito
CANCELLARE
Giam. Pizzichi Studio

SENTENZA

N. 48/2010

N. =

N. 1061 Cron.

N. 1/2010 Rep.

AUTOMATICO SIECC

SIECC

4/2010

TRIBUNALE DI AREZZO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Arezzo, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.

dr. COSMO CROLLA

Presidente rel.

dr. SIMONE SALCERINI

Giudice

dr. ANTONIO PICARDI

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento rubricato al numero 88 R.F. dell'anno 2010 ed avente ad oggetto: Dichiarazione di stato di insolvenza

promosso da

Ufficio della Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Arezzo, in persona del sostituto procuratore presso il Tribunale di Arezzo dr. Roberto Rossi;

istante

contro

Eutelia spa, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, dr. Pizzichi Leonardo, legale rappresentante pro tempore, con sede in Arezzo, Via Piero Calamandrei nr. 73, C.F. 12787150155, N. Rea AR 140436, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Gatteschi e Marcello Catacchini presso il cui Studio in Arezzo Via de Mannini nr 2 elettivamente domicilia;

debitrice

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso, depositato in data 26/4/2010, l'Ufficio della Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Arezzo, in persona del sostituto procuratore presso il



Tribunale di Arezzo dr. Roberto Rossi, deducendo la sussistenza dello stato di insolvenza desumibile dal forte indebitamento della società, segnatamente nei confronti di fisco e dipendenti, e dalle gravi perdite fatte registrare dagli ultimi bilanci e la ricorrenza presupposti soggettivi, ha chiesto che fosse dichiarato lo stato di insolvenza di Eutelia spa ai fini dell'ammissione della stessa società alla procedura di amministrazione straordinaria, adottando tutti i provvedimenti consequenziali, anche in via anticipata e d'urgenza ritenuti necessari ed opportuni agli effetti della salvaguardia e della conservazione dello stato aziendale, e, in via subordinata, nel caso di mancato riconoscimento dei requisiti per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, che fosse dichiarato il fallimento di Eutelia spa.


Fissata l'udienza di comparizione delle parti si è costituita Eutelia spa la quale, contestando la sussistenza dello stato di insolvenza, ha chiesto il rigetto della domanda.

La debitrice ha, inoltre, sollecitato un rinvio dell'udienza onde consentire all'attuale organo amministrativo di condurre a termine progetti alternativi per la fuoriuscita di Eutelia dalla crisi senza il ricorso alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso memoria, pervenuta via fax in data 26/5/2010, contenente la designazione, nel caso di declaratoria di insolvenza, dei nominativi dei tre commissari richiesti dal Tribunale.

L'organo amministrativo fornendo un parere sulla richiesta del pubblico ministero ha dato atto della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del d.lvo 270/99.

Va rigettata la richiesta, avanzata da Eutelia spa nella memoria di costituzione e reiterata nel corso dell'udienza, di concessione di termine e conseguente differimento di udienza per consentire l'attivazione della procedura di concordato preventivo.



Come insegna la giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr. Cass. nr. 9214/09) gli artt. 15,161,162 e 163 l.f. e l'art.7 d.lvo 270/1999 si limitano ad assicurare il rispetto di un termine congruo per consentire al debitore l'esercizio del diritto di difesa e a riconoscere la facoltà per l'imprenditore di proporre domanda di ammissione al concordato preventivo ma non impongono al Tribunale di procedere al differimento dell'udienza di trattazione dell'istanza di fallimento e/o di declaratoria dello stato di insolvenza ogni qual volta venga semplicemente delineata dal debitore la possibilità di dar corso ad una procedura concorsuale alternativa.

Eutelia spa - come comprovato dai plurimi piani industriali e finanziari finalizzati al risanamento approntati negli ultimi anni - ha certamente acquisito la consapevolezza di essere in stato di crisi ben prima di ricevere la convocazione per l'udienza di discussione dell'istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza presentata dal pm ed ha avuto quindi tutto il tempo per predisporre e presentare la domanda di concordato.

Del resto la recente riforma della legge fallimentare, per quanto abbia accentuato i profili negoziali e privatistici, non ha eliminato gli aspetti pubblicistici che le sono propri.

Le esigenze di tutela di interessi sovraindividuali, che impongono celerità e speditezza nella definizione del procedimento volto da accertare la sussistenza delle condizioni per poter attivare l'esecuzione concorsuale, vengono ad assumere connotazione ancor più pregnante nella procedura per la dichiarazione di insolvenza disciplinata dalla d.lvo 270/99 che coinvolge imprese di rilevanti dimensioni.

L'impatto con il tessuto socio-economico dell'insolvenza di realtà imprenditoriali di grosse dimensioni nelle quali vengono in evidenza, accanto agli interessi di natura privatistica dei debitori, esigenze di profilo prettamente pubblicistico di mantenimento dei livelli occupazionali, rendono necessaria una rapida e tempestiva diagnosi al fine

di approntare, ove possibile, gli opportuni interventi di conservazione e salvataggio del patrimonio aziendale.

Per le stesse considerazioni innanzi svolte va disattesa l'istanza di differimento della trattazione dell'istanza per consentire al debitore di perfezionare la dedotta procedura di conciliazione giudiziale con il fisco.

Ancor più infondata è la richiesta formulata dal debitore di rinvio dell'udienza per replicare alle ulteriori argomentazioni dell'Ufficio della Procura dal momento che il pubblico ministero, senza aver proposto nuove domande o dedotto nuove allegazioni, si è semplicemente limitato a contestare nel corso della discussione orale i motivi contenuti nella memoria difensiva del debitore, depositata il giorno prima dell'udienza.


Venendo all'esame della domanda sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di stato di insolvenza di Eutelia spa.

Ricorre la competenza territoriale di questo Tribunale, in quanto la sede di Eutelia spa è in Arezzo e nulla in contrario è stato contestato, e il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, costituendosi e contestando la domanda

E' fuori discussione la qualifica di imprenditore commerciale di Eutelia spa.

Si tratta di società avente per oggetto la realizzazione, prestazione e distribuzione di servizi attraverso internet ed altri mezzi informatici e telecomunicazioni, nonché attività di commercio elettronico con prevalenza di prodotti hardware e di traffico telefonico (carte prepagate e ricariche telefoniche), con capitale sociale versato di € 34.017,380 e quotata in borsa.

E' persino superfluo precisare che dall'esame dei bilanci risultano ampiamente superate le soglie dimensionali al di sotto delle quali l'impresa, secondo quanto previsto dall' art. 1 II comma legge fallimentare, è esonerata dal fallimento.



Sussiste il requisito di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) d.lvo nr 270/1999 (*“numero di lavoratori subordinati compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni non inferiore a duecento almeno da un anno”*); anche a voler prescindere questione, sulla quale in seguito si tornerà, della reintegrazione nelle file Eutelia spa dei lavoratori - circa 2000- del ramo di azienda IT (Information Technology) in favore di Agile srl, compagine societaria dichiarata insolvente dal Tribunale di Roma con sentenza del 19/4/2010, è pacifico che Eutelia spa impieghi circa 400 dipendenti.

Ai fini dell'assoggettamento alla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi risulta provato anche il requisito quantitativo, previsto dall'art. 2 comma 1° lett b) dell'indebitamento (*“debiti per un ammontare complessivo non inferiore a due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio”*).

I dati del bilancio del 2009 (l'ultimo esercizio prima della proposizione dell'istanza di cui è processo) fanno registrare i seguenti valori: totale passività € 441.171.000; totale attività € 447.857.000; totale ricavi e proventi operativi € 220.582.000.

Del resto Eutelia non ha mosso contestazione alcuna sulla sussistenza dei requisiti dimensionali e di esposizione debitoria qualificata previsti dal citato decreto legislativo.

Venendo alla verifica del requisito oggettivo va precisato che, secondo un indirizzo giurisprudenziale (cfr. Tribunale Perugia 1/372000, Tribunale Palermo 21/5/2001, Tribunale Torre Annunziata 14/1172001), la nozione di stato di insolvenza nella procedura di amministrazione straordinaria non corrisponde a quella tradizionalmente consolidatasi in ordine alla procedura finalizzata alla declaratoria di fallimento.

La finalità dell'amministrazione straordinaria è, infatti, *"la conservazione del patrimonio produttivo dell'impresa insolvente, mediante la prosecuzione, la riattivazione e la riconversione dell'attività imprenditoriali"* (art.1 d.lvo cit.).

L'impresa dichiarata insolvente è dunque ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presenti concrete prospettive di recupero nell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale (art. 27 d.lvo cit.).

E' evidente che ciò non sarebbe concepibile ove si continuasse ad intendere l'insolvenza alla stregua della tradizionale definizione di impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare regolarmente con mezzi normali le obbligazioni.

Nella nuova legge sull'amministrazione straordinaria, che solo in via eventuale comporta l'avvio della fase liquidatoria e lo smembramento assoluto dell'azienda, l'insolvenza non assume i caratteri dell'irreversibilità ma può sostanziarsi in una situazione di crisi superabile mediante un adeguato piano di risanamento ed un ripristino dell'equilibrio economico e finanziario che possa consentire la conservazione del patrimonio produttivo e il salvataggio dell'impresa nel mercato.

Sarà, quindi, il commissario giudiziale a dover accertare la natura, reversibile o irreversibile, della crisi e a compiere le valutazioni che il Tribunale utilizza per le determinazioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo.

Opportunamente puntualizzati i parametri di giudizio, ritiene il Tribunale che già le affermazioni contenute nella memoria di costituzione di Eutelia offrono, da sé sole, la prova della sussistenza del presupposto in parola.

Con riferimento agli obiettivi del nuovo "management" si sostiene esplicitamente che *"essi (i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione) hanno come loro precipuo ed unico compito esattamente quello che indubitabilmente ha animato l'iniziativa qui contrastata della Procura: continuazione della attività di "Eutelia" ed il superamento della crisi - da aversi nella fattispecie, come stato di malessere*

economico finanziario inequivocabilmente a monte dello stato di insolvenza più ampiamente inteso - in cui attualmente versa” (cfr. pag 2 della memoria).

Del resto la predisposizione nel corso degli ultimi anni di plurimi piani industriali e finanziari finalizzati al risanamento dell'impresa nonché la manifestata volontà di accedere alla procedura di concordato preventivo costituiscono una presa d'atto di una situazione di conclamata crisi intesa come stato di insolvenza di tipo reversibile e suscettibile di risanamento che giustifica la dichiarazione di insolvenza e la messa “sotto osservazione” della grande impresa.

Ma anche a voler seguire l'opposto indirizzo, seguito da una parte della dottrina, che attribuisce al concetto di insolvenza nell'amministrazione straordinaria lo stesso contenuto del fallimento, gli elementi offerti dal pubblico ministero portano ad affermare la sussistenza di un grave dissesto finanziario.

Rileva in primo luogo il gravosissimo e crescente indebitamento verso l'Erario.

Nella nota del 20/5/2010, prodotta nel corso dell'udienza camerale, il dirigente dell'Agenzia Regionale della Toscana ha precisato che risulta iscritto a ruolo l'importo di € 13.085.546 con riferimento agli omessi versamenti di imposte indicate in dichiarazioni, mentre per gli anni 2009 e 2010 (sino al 28/2/2010) è in corso un ulteriore accertamento destinato a concludersi con l'iscrizione a ruolo di ulteriori € 20.236.017, oltre alle sanzioni (orientativamente quantificabili nel 10% in caso di spontaneo pagamento e 30% nel caso di iscrizione a ruolo).

Per quanto concerne le situazioni di maggiore imposta accertata risultano iscritti a ruolo importi complessivi pari ad € 29.011.274, in relazione agli anni 2004 e 2005.

Limitatamente a tali ultimi avvisi di accertamento (aventi ad oggetto non fattispecie di omissioni di versamento bensì verifiche di maggiori imposte) è stata attivata procedura di “accertamento con adesione” che comportava il versamento da parte

del contribuente della somma di € 12.000.000 non perfezionatosi per l'impossibilità da parte di Eutelia di versare garanzia fideiussoria prevista dalla normativa.

Non avendo avuto luogo l'accertamento con adesione è pur sempre possibile promuovere la diversa procedura transattiva della conciliazione giudiziale, di cui si fa menzione nella memoria, che comporta per il contribuente un maggior esborso (€ 13.500.000 circa)

Nonostante nella memoria Eutelia si dichiara disponibile ad accedere a tale forma di definizione del contenzioso- che riguarda solamente una parte del debito erariale- non è stata, sempre secondo quanto riferisce l'Agenzia delle Entrate nella citata nota, ancora formalmente presentata tale domanda che deve essere comunque accompagnata da prestazione di idonea garanzia fideiussoria.

L'ingente credito vantato dall'Erario, la cui esistenza ed ammontare non può essere certamente elisa dal parere *pro veritate* contrario espresso dal commercialista di Eutelia, è stato quantificato dall'Amministrazione Finanziaria con l'emissione del provvedimento di fermo amministrativo in complessive € 137.136.490.

A tutela del credito la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate ha chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo dell'azienda (cfr. decreto del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze del 23/4/2010).

Il provvedimento cautelare, nel ritenere il "*fumus boni iuris*" della pretesa tributaria evidenzia la grave situazione finanziaria di Eutelia.

Ancor più allarmanti sono i dati che emergono dagli ultimi bilanci depositati. Già il bilancio del 31.12.2007, che fa registrare delle irregolarità, evidenziate dalla Consob con l'impugnativa dell'atto davanti al Tribunale di Arezzo, alla normativa vigente per la valutazione delle attività immateriali e delle imposte anticipate, si è chiuso con una perdita di esercizio di € 36.762.440.



Il bilancio di esercizio e consolidato dell'anno successivo, l'ultimo ad essere stato depositato presso la Camera di commercio, fa registrare perdite per € 181.515.757. La società Pricewaterhouse, incaricata della revisione ai sensi dell'art. 156 del d.lvo nr 58/1998, non ha certificato il bilancio.

In particolare chiamata a esprimere un giudizio sul paragrafo della relazione di gestione intitolato "Considerazioni sulla continuità aziendale" ed in particolare sul piano industriale e finanziario 2009-2012 così si è espressa la società di revisione: "*l'effettivo verificarsi di tutti gli eventi sopra descritti, presupposto essenziale per la realizzazione del Piano Industriale e finanziario 2009-2012, dipende in modo significativo da fattori esterni alla società che non sono sotto il controllo degli amministratori. Secondo gli Amministratori a causa dell'insieme di tutte le circostanze sopra evidenziate sussiste una rilevante incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità di Eutelia spa di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale*".

La situazione non è migliorata, anzi è andata ad aggravarsi nell'esercizio 2009. Intanto la Consob nell'esercizio dell'attività ispettiva ha mosso una serie di rilievi circa la non conformità del bilancio del primo semestre 2009 agli standard internazionali di riferimento (Ias) comunicando, con l'informativa del 25/11/2009, diretta alla Procura della Repubblica quanto segue: "*nel corso degli approfondimenti istruttori svolti dai competenti uffici della Consob in merito ai bilanci di esercizio e consolidato al 31/10/2008 ed alla relazione semestrale al 30 giugno 2009 di Eutelia sono emersi alcuni profili di criticità con riferimento alla reale capacità del Gruppo Eutelia di adempiere alle proprie obbligazioni in scadenza.*" (cfr. all. 6).

Il bilancio di esercizio e consolidato del 2009, approvato dal consiglio di amministrazione il 20/04/2010, ha evidenziato una perdita di circa 62 milioni di euro.

Tale tendenza è continuata anche nel 2010, nonostante la predisposizione del piano industriale di risanamento.

Nel primo trimestre del corrente anno la società di € 4.624.000 (cfr. allegato nr 1 alla integrazione di domanda) ha accumulato un ulteriore "deficit" per € 4.624.000; le perdite di bilancio conseguite negli ultimi anni hanno completamente eroso tutte le riserve e determinato una consistente riduzione del capitale sociale che è passato da € 34.018.000 ad € 2.797.000.

Essendosi verificata l'abbattimento di oltre il terzo del capitale sociale rispetto al valore iniziale gli amministratori hanno convocato l'assemblea straordinaria per i provvedimenti di cui agli artt. 2446 cc cc.

A tale quadro, connotato da chiari indici di dissesto finanziario, deve aggiungersi la vicenda della cessione del comparto It (Information Technology) ad Agile avvenuta in data 15/6/2010, che potrebbe determinare una ulteriore e pesante situazione debitoria per retribuzioni lavorative a carico di Eutelia.

A seguito di tale atto di disposizione del ramo di azienda Agile è subentrata nei rapporti di lavoro dei dipendenti del comparto ceduto (circa 2000 unità) accollandosi i debiti per le retribuzioni (e il Tfr) per circa 6 o 7 milioni di Euro mensili.

Il Tribunale di Roma Sezione Lavoro con decisione del 14/1/2010, accertata l'insindacabilità della condotta di Eutelia ed Agile srl in relazione al mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in relazione alla cessione dell'azienda ha ordinato alle società Eutelia ed Agile la "rimozione degli effetti della cessione di ramo di azienda IT da Eutelia spa ad Agile srl avvenuta in data 15/6/2009".

Orbene, è pur vero che, come assume Eutelia, il decreto del Tribunale di Roma che ha ritenuto configurabile la condotta antisindacale non può incidere sulla validità ed efficacia dell'atto di cessione dell'azienda

Va tuttavia riconosciuto che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 18690/2003, 436/2000) possono configurarsi comportamenti antisindacali delle sole situazioni soggettive delle organizzazioni sindacali sia comportamenti "plurioffensivi" lesivi delle situazioni giuridiche tanto del sindacato che dei lavoratori, cosicché la pronuncia emanata ai sensi dell'art 28 St.Lav. può interferire anche sulla regolazione dei contratti di lavoro.

Ed è a tale insegnamento che il Giudice del lavoro si è attenuto.

Come si evince chiaramente dalla motivazione del provvedimento, che chiarisce il significato e la portata del dispositivo " *le domande riguardanti l'accertamento della permanente titolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti ceduti in capo ad Eutelia e alla condanna delle convenute in solido o di chi di ragione tra esse al pagamento in favore del personale trasferito da Eutelia spa ad Agile srl della retribuzione maturata riguardano una pronuncia costitutiva e non meramente dichiarativa avente ad oggetto una il ripristino della situazione giuridica anteriore alla (cessione) del ramo di azienda del 15/6/2009 e vanno dunque qualificate come domande di rimozione delle effetti della condotta*".

Sempre seguendo il percorso argomentativo del Giudice del lavoro di Roma, l'accertata condotta antisindacale di Eutelia spa ed Agile srl, avendo assunto i connotati della plurioffensività, appare idonea ad interferire sugli assetti negoziali tra la parte datoriale ed i lavoratori ed in particolare-questione oggetto della controversia- sulla titolarità del rapporto di lavoro e, di conseguenza, sull'individuazione dei soggetti obbligati a corrispondere ai dipendenti le retribuzioni.

M

Coerentemente con tali premesse l'autorità giudiziaria, pur non potendo dichiarare l'invalidità del negozio traslativo, ha ordinato, sotto la comminatoria di sanzioni penali ex art 650 cp, la rimozione degli effetti della cessione di azienda.

Tale statuizione, ove il provvedimento del giudice del lavoro dovesse trovare conferma nel giudizio di appello, non può che comportare il ripristino della "status quo ante" con la conseguenza che Eutelia spa può essere chiamata a rispondere non solamente dei debiti per prestazioni retributive esistenti sino al 15/6/2009 che erano stati trasferiti ad Agile (ammontanti a circa 33,6 milioni di Euro come risulta dalla relazione della società di revisione contabile nel bilancio semestrale chiuso al giugno 2009 e dalla relazione Consob allegato 12) ma anche di quelli maturati dal luglio 2009.

E tale evenienza si prospetta tutt'altro che remota, considerato che Agile srl, obbligata in solido con Eutelia spa, è impresa che è stata dichiarata insolvente.

Né infine hanno pregio le argomentazioni svolte da Eutelia secondo le quali poiché il Tribunale di Roma, nel determinare il presupposto soggettivo per la dichiarazione dello stato di insolvenza di Agile srl ha computato anche i dipendenti "acquisiti" con la cessione del ramo di azienda, sarebbe da escludere un "ritorno indietro" del ramo di azienda con il pesante fardello dei dipendenti in carico.

A prescindere dal fatto che l'accertamento del Tribunale fallimentare di Roma, essendo limitato alla sola verifica del presupposto soggettivo per l'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria di Agile srl, non spiega alcuna efficacia "esterna" a tale giudizio, osserva il Collegio, come sopra puntualizzato, che la questione che rileva ai fini dell'accertamento dell'insolvenza della Eutelia non è quella di stabilire la validità e/o l'efficacia della cessione di azienda, che nessuno, neanche il Tribunale di Roma ha messo in discussione, ma di verificare se Eutelia spa, come indirettamente statuito dal magistrato del lavoro capitolino, continui a

rispondere, in solido con Agile srl, anche delle passività derivanti dal mancato pagamento delle retribuzioni del personale subordinato passato alle dipendenze di Agile srl.

Conclusivamente alla stregua dei plurimi elementi che precedono può senz'altro affermarsi che Eutelia spa versi in una situazione di crisi economica-finanziaria che assume i connotati dell'insolvenza.

Va quindi dichiarato lo stato di insolvenza di Eutelia spa.

In considerazione della rilevanza e complessità della procedura desumibili dalle dimensioni dell'impresa, della pluralità delle sedi operative va nominato un collegio di tre commissari giudiziali che si indicano nelle persone del prof. Daniela Saitta, nata a Messina il 9/8/1962, dell'avv. Francesca Pace, nata a Roma il 1/4/1962 e del dr. Gianluca Vidal nato a Venezia il 6/3/1963 indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Considerato che i membri del Consiglio di amministrazione di Eutelia spa sono di recentissima nomina ed avuto riguardo alle conflittualità tra il precedente organo amministrativo e il personale dipendente e alle indagini penali che hanno coinvolto il vecchio "management" è opportuno che la gestione dell'impresa sia affidata ai commissari giudiziali sino a quando non si provveda ai sensi dell'art 30 d.lvo cit.

P.Q.M.

Visti gli artt. 2,3,6,7,8 del d.lvo 270/1999, 1,5,15,16,17 del r.d. 267/42,

dichiara

lo stato di insolvenza di Eutelia spa, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, dr. Pizzichi Leonardo legale rappresentante pro tempore, con sede in Arezzo, Via Piero Calamandrei nr. 73, C.F. 12787150155, N. Rea AR 140436 ad istanza dell'Ufficio della Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Arezzo

nomina

Giudice delegato il dr. Cosmo Crolla e i commissari giudiziali i signori : prof. Daniela Saitta, nata a Messina il 9/8/1962, avv. Francesca Pace, nata a Roma il 1/4/1962 e dr. Gianluca Vidal nato a Venezia il 6/3/1963 ;

ordina

alla società insolvente di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori presso la Cancelleria del Tribunale entro due giorni;

stabilisce

che l'esame dello stato passivo abbia luogo il giorno 1.12.2010 ore 9.30 ^{ex l.} presso l'aula delle udienze civili del Tribunale di Arezzo Piazzale Falcone e Borsellino n. 1;

assegna

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito il termine perentorio di gg. 30 (trenta) prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive ai sensi dell'art. 101 L.f. ;

stabilisce

che la gestione dell'impresa sia affidata ai commissari giudiziali sino a quando non si provveda ai sensi dell'art 30 d.lvo cit;

autorizza

la prenotazione a debito delle spese occorrenti.

Manda

Alla cancelleria di notificare la presente sentenza alla società debitrice, di comunicarla per estratto al pubblico ministero, ai commissari giudiziali nonché al

Al




Ministero per lo Sviluppo economico e di pubblicarla nel registro delle imprese a norma dell'art 17 l. fall.

Così deciso in Arezzo 26 maggio 2010

Il Presidente Est.

Dr. Cosmo Crolla








Depositato in Cancelleria
 E 1 GIU. 2010
 IL CANCELLIERE
 Geom. Polverini Claudio

IL CANCELLIERE
 Geom. Polverini Claudio


E 1 GIU. 2010

Per consegna di copie integrali della sentenza di P.T. Secl. Anelli



- Notificate sentenza alla società Estadio SpA -
- Notificate sentenza al Ministero dello Sviluppo Economico di Roma -

Copia Conforme all'Originale
 Arezzo, li 3 GIU. 2010



 IL CANCELLIERE
 Geom. Polverini Claudio

IL CANCELLIERE
 Geom. Polverini Claudio